

(N. 1287)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori CERMIGNANI, MERLIN Angelina, RUSSO Salvatore,
CIASCA, GRANZOTTO BASSO, CONDORELLI, LAMBERTI e PUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1955

Modificazione della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, concernente aumenti dei contributi statali a favore delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e sopratasse universitarie.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge intende estendere ai ciechi civili l'esonero da tasse, sopratasse e contributi universitari già concesso alle categorie specificate all'articolo 6 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

In tal modo si verrebbe ad integrare la disposizione per cui viene concessa ai ciechi civili l'esenzione dal pagamento delle tasse per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, a norma dell'articolo 15 della legge 9 agosto 1954, n. 645, permettendo ad essi anche il conseguimento del titolo accademico. È necessario infatti tener presente che la maggior parte dei privi della vista appartiene a famiglie di modestissima condizione

economica, che difficilmente potrebbero sostenere l'onere delle tasse dei corsi universitari, dei conservatori e delle scuole musicali, non solo, ma che inoltre su di essi gravano particolari spese, rese indispensabili dalla loro minorazione, quali quelle relative al pagamento della propria guida e della persona incaricata di leggere loro i testi di studio.

Si aggiunga a questo che il minimo onere che questa modifica comporta per lo Stato, trattandosi fra i ciechi civili di pochissimi aspiranti alla laurea — in media 50 in tutta Italia — è compensato in massima parte dal recupero sociale così attuato e dalla conseguente diminuzione del numero di coloro che sono a carico dell'assistenza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo 6 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, è aggiunto il seguente comma:

« Alle stesse condizioni sono altresì dispensati dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi gli studenti ciechi civili che appartengano a famiglia di disagiata condizione economica ».